

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA  
Provincia di Napoli



**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**



**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA  
DI PIAZZA XXVII GENNAIO E STRADE ANNESSE**

*Capitolato Speciale d'Appalto*

TAVOLA n. 23

*Progettista*

*ING. PIETRO D'ORAZIO S.R.L.S.*

*Tecnico designato progettazione*

*ARCH. LUIGI CESARO*

*IL R.U.P.  
UFFICIO TECNICO COMUNALE*

## INDICE ARTICOLI - PARTE I

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

### **ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL'APPALTO**

- 2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO
- 2.2 SUBAPPALTI E COTTIMI

### **ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

- 3.1 OPERE INCLUSE NELL'APPALTO
- 3.2 CATEGORIE DI LAVORO E OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO
- 3.3 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
- 3.4 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
- 3.5 DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE

### **ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI**

- 4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI
- 4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI
- 4.3 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA
- 4.4 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI
- 4.5 REVISIONE PREZZI D'APPALTO

### **ART. 5 - CONTROVERSIE**

- 5.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 5.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO - ESECUZIONE D'UFFICIO

### **ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI**

- 6.1. DISPOSIZIONI GENERALI

### **ART. 7 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**

- 7.1 CAUZIONE PROVVISORIA
- 7.2 CAUZIONE DEFINITIVA
- 7.3 ULTERIORI GARANZIE

### **ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI**

- 8.1 CONSEGNA DEI LAVORI
- 8.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA
- 8.3 PROGRAMMA DEI LAVORI
- 8.4 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE
- 8.5 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

### **ART. 9 - TEMPISTICA**

- 9.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- 9.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

### **ART. 10 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

### **ART. 11 - ANTICIPAZIONE -PAGAMENTI IN ACCONTO**

### **ART. 12 - CONTO FINALE E COLLAUDO**

- 12.1 CONTO FINALE
- 12.2 COLLAUDO

### **ART. 13 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

- 13.1 GENERALITÀ

- 13.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI
- 13.3 ONERI E OBBLIGHI E A CARATTERE GENERALE
- 13.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

#### **ART. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**

---

## **ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO**

L' appalto ha per oggetto i lavori di **riqualificazione architettonica di Piazza XXVII Gennaio e strade annesse**

Il servizio oggetto dell'appalto sarà eseguito in conformità agli elaborati progettuali ed al Computo Metrico, parte integrante del presente documento.

## **ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL' APPALTO**

### **2.1 AMMONTARE DELL' APPALTO**

L' importo complessivo dell'appalto, ammonta ad **€ 771.988,80.**

Le categorie prevalenti sono:

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI, secondo la definizione data dall'allegato A) del DPR 207/10.

---

---

---

Ai sensi del Codice degli appalti D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dalla somma dell'importo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, più gli oneri per la sicurezza medesima, scorporati dalla Stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara. Le quantità di progetto potranno, in fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non previste, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al D. Lgs n. 50/2016.

## **2.2 SUBAPPALTI E COTTIMI**

L' Impresa appaltatrice è tenuta a eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto. È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.

Sono ammessi il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. In particolare:

- 1) tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili fermo restando che l'importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non può superare il 30% dell'importo dato dalla somma dell'offerta relativa alla categoria prevalente e degli oneri per la sicurezza e del costo del lavoro evidenziati dall'Amministrazione;  
A norma dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016, l'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  1. che l'Impresa appaltatrice abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
  2. che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione presso la Stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell'istanza e comunque almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
  3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/00 e s.m.) attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dal nuovo codice degli appalti;
  4. che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle Imprese salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato;
  5. che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 31/05/65, n. 575 e s.m.i. Per la verifica di tale requisito, l'Impresa appaltatrice dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 03/06/98, n. 252 e s.m.i.;
  6. che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un'Associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante

l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;

7. che al momento del deposito del contratto di subappalto l' Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risultino, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/91, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del Libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società Cooperativa per Azioni o a Responsabilità Limitata; nel caso di Consorzio, i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole Società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori;

8. che contestualmente all' istanza l'Impresa appaltatrice depositi la dichiarazione resa dal Legale rappresentante dell'Impresa subappaltatrice di non aver assunto funzione di progettista nei riguardi dei lavori oggetto di appalto, né svolto attività di studio o consulenza in ordine ai medesimi lavori e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con i progettisti medesimi.

A norma del nuovo codice degli appalti, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione decorsi venti giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta. Si precisa che a norma dell'art. 105 comma 2, D. Lgs. 50/2016 gli appalti di lavori di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a €. 100'000,00 qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto, non costituiscono subappalto.

Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gare e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui al nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.

L' affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso l'Amministrazione della buona esecuzione dei lavori.

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le Imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino a osservare le condizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

Per quanto non previsto dalle citate disposizioni, si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto.

L'Impresa appaltatrice deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione.

L'Impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dal D.Lgs. 50/2016 in materia di trasmissione di documentazione all'Amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all'esterno del cantiere.

È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere all' Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa stessa via

via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In mancanza di tali adempimenti, si procederà secondo quanto esposto:

1. il subappaltatore potrà informare la Stazione appaltante depositando copia della fatture inevase. Il committente ne darà immediatamente notizia all'appaltatore dando un termine di 15 giorni per le eventuali controdeduzioni, ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato d'avanzamento lavori successivo;
2. nel caso in cui l'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, la Stazione appaltante provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato;
3. nel caso in cui l'appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la Stazione appaltante incaricherà il direttore lavori di accertare che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra committente e appaltatore;
4. nel caso in cui il direttore dei lavori dichiara che l'opera o parte dell'opera allo stato di fatto è stata eseguita secondo i patti contrattuali, la Stazione appaltante procederà comunque alla sospensione dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato;
5. in ogni caso, rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti della Stazione appaltante per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento di cui al punto 3.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore ad € 100'000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Si precisa che, per "attività ovunque espletate" si intendono quelle poste in essere all'interno del cantiere cui si riferisce il presente Capitolato.

Si precisa che ai sensi dell'art. 105 co. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate.

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Nel caso di varianti in corso d'opera, l'eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all'atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.

## **ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

### **3.1 OPERE INCLUSE NELL'APPALTO**

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di seguito:

Lavori da eseguire: opere stradali, fognatura, illuminazione, opere strutturali; segnaletica orizzontale e verticale.

### **3.3 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE**

Le indicazioni di cui ai precedenti Articoli e i disegni da allegare al contratto o richiamati nello stesso debbono intendersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. L'Amministrazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, nel rispetto e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **3.4 ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI**

Gli elaborati tecnico-amministrativi forniti dall'Amministrazione comprendono: Relazione, planimetria di progetto, elaborati grafici, Stima oneri sicurezza e manodopera, Elenco prezzi unitari, Quadro economico generale e capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, che sono stati predisposti dall'ufficio tecnico comunale.

In sede di gara di appalto, l'Appaltatore - dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire sull'esecuzione dell'opera - accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base d'asta.

## **ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI**

### **4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI**

I prezzi contrattuali derivano dall'applicazione ai singoli prezzi previsti nell'elenco prezzi unitari, desunti dal Prezziario Regionale vigente sui lavori pubblici, del ribasso percentuale offerto in sede di gara. In tal caso, per la determinazione dei prezzi contrattuali si procede nel seguente modo:

- 1) si determina l'incidenza percentuale degli oneri di sicurezza stanziati dall'Amministrazione appaltante (evidenziati negli atti di gara) sull'importo complessivo posto a base di gara;
- 2) ciascun prezzo previsto nell'elenco prezzi unitari viene quindi epurato degli oneri di sicurezza decurtandolo di una quota percentuale pari all'incidenza percentuale degli oneri di sicurezza sull'importo complessivo dei lavori determinata come descritto al punto 1);
- 3) a ciascun prezzo epurato degli oneri di sicurezza viene quindi applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'Impresa aggiudicataria: i prezzi così determinati, incrementati successivamente dei costi della sicurezza costituiscono a ogni effetto i "prezzi contrattuali".

Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro, si intende compresa e compensata, senza eccezione, oltre alla manodopera che è soggetta a ribasso, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli Articoli e nelle indicazioni particolari riportate dall'elenco prezzi unitari. Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con l'importo appositamente stanziato dall'amministrazione ed evidenziato negli atti di gara secondo il disposto del d. Lgs. 81/2008 e s.m..

### **4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI**

I prezzi contrattuali, anche considerato quanto sopra, sia per la valutazione dei lavori in economia sia per le opere a misura, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare compreso il costo per la manodopera.

I prezzi medesimi sono fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

### **4.3 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA**

L'Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non a seguito di ordine scritto della D.L. previa determinazione in contraddittorio dei nuovi prezzi.

Ai nuovi prezzi così individuati si applica il ribasso di gara.

La Direzione Lavori, inoltre, potrà chiedere l'esecuzione dei lavori non previsti in progetto, in economia.

In quest'ultimo caso, il corrispettivo per tali lavori verrà determinato come di seguito:

- per quanto riguarda i noli e la manodopera, sono liquidate secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali e utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi;
- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d'opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento. I

materiali in provvista a piè d'opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati nell'Elenco prezzi unitari relativi alle opere finite.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio. A cura dell'appaltatore, le note delle ore in economia dovranno essere giornalmente depositate presso l'ufficio della D.L. e firmate dall' assistente.

#### **4.4 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI E ALLE OPERE SPECIALISTICHE**

Si intendono completamente comprese e compensate con i prezzi delle opere impiantistiche e specialistiche incluse nell' appalto tutte le assistenze murarie necessarie a un corretto inserimento delle suddette opere nel contesto architettonico e strutturale, in modo da dare i lavori finiti e funzionanti a perfetta regola d'arte.

#### **4.5 REVISIONE PREZZI D' APPALTO**

Non è ammessa la revisione dei prezzi tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia.

### **ART. 5 - CONTROVERSIE**

#### **5.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l' esecuzione del contratto di appalto, si procederà con un accordo bonario. Le controversie non risolte nemmeno in questo modo saranno devolute all' Autorità giudiziaria competente.

#### **5.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L' Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 50/2016).

*Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Impresa appaltatrice dal Dirigente che svolge le funzioni di responsabile del procedimento: contestualmente è fissato il giorno (con un preavviso di almeno 20 giorni) per la redazione da parte del Direttore Lavori dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e per l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore Lavori con conseguente immissione dell'Amministrazione nel possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo appaltatore, il Direttore Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore, indicando le eventuali indennità da corrispondere.*

Con la sottoscrizione del contratto, l'Impresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d' ufficio previste dalla normativa vigente. All' atto dell'immissione nel possesso del cantiere, si farà luogo, in contraddittorio fra la D.L. o altro idoneo rappresentante dell'Amministrazione e il rappresentante dell'Impresa appaltatrice, o in assenza di questo alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di constatazione dello stato dei lavori del cantiere e all' inventario dei materiali a piè d'opera, dei macchinari e delle attrezzature esistenti in

cantiere in base a quanto previsto dalla normativa vigente. A chiusura del verbale, l'Amministrazione indicherà quali materiali, macchinari e attrezzature dovranno essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero dovrà essere completato riservandosi, in caso di inadempienza, l'esecuzione diretta dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Impresa appaltatrice. Se il verbale non sarà redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, verrà comunicato per ogni ulteriore effetto all'Impresa medesima nelle forme di Legge. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, i rapporti con questa saranno definiti con riserva di ogni diritto e azione dell'Amministrazione.

## **ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI**

### **6.1 DISPOSIZIONI GENERALI**

L'Appalto è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale, di Leggi, Decreti, Circolari, Regolamenti ecc., anche se non espressamente citati, attualmente vigenti o emanati prima dell'inizio dei lavori, sia di carattere generale amministrativo che particolare, per quanto riguarda fondazioni, strutture, impianti, prescrizioni tecnologiche ecc., purché non in contrasto con il presente Capitolato Speciale e con le norme particolari degli Allegati. L'esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilità ed eventuale la collaudo delle opere sono sottoposte alle condizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 7 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**

### **7.1 CAUZIONE PROVVISORIA**

L'offerta per l'affidamento dei lavori deve essere corredata da una cauzione pari al **2%** dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposta secondo le modalità stabilite nell'invito alla gara.

### **7.2 CAUZIONE DEFINITIVA**

*La cauzione definitiva di cui all'art. 103, D. Lgs. 50/2016, è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.*

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto e il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno che l'Amministrazione avesse a subire. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori comunque presenti in cantiere. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione). Resta convenuto che, anche quando a collaudo finale nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione alla restituzione dell'importo residuo della cauzione, questo continuerà a restare, in tutto o in parte, vincolato a garanzia dei diritti dei creditori, ogniqualvolta la rata a saldo non sia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, allo scopo sufficiente, salvo diversa disposizione di Legge. Si precisa che, a norma dell'art. 103, D. Lgs. 50/2016 il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara.

### **7.3 ULTERIORI GARANZIE**

A norma dell'art. 103, comma 8, D. Lgs. 50/2016 , l' Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- a) una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori: la somma assicurata deve essere pari all' importo del contratto;
- b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% de della somma assicurata con un minimo di €. 50'000,00 (cinquantamila/00) e un massimo di € 200'000,00.

Per le lavorazioni per le quali è previsto un periodo di garanzia, le polizze sopra descritte sono sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

*Le coperture assicurative devono inoltre rispettare tutte le indicazioni sopra indicate e quelle contenute negli atti di gara.*

*Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.*

Nel caso in cui il mancato assolvimento al presente obbligo impedisca la consegna dei lavori, si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva.

## **ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI**

### **8.1 CONSEGNA DEI LAVORI**

L'Amministrazione appaltante procede alla consegna dei lavori entro il termine di 30 giorni dalla firma del Contratto d'Appalto.

L'Impresa avrà l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee che, all'atto di consegna, impartirà la DD.LL..

### **8.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA**

L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e nel progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art. 1.

L'impresa è parimenti tenuta a osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere e il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà e senza che a essa spetti alcun particolare compenso.

L'esecuzione dovrà inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attività, nell'ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L.. L'appaltatore ha anche l'obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale o apparecchiatura che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altra Ditta. Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e dell'esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.

In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato ecc.), varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che la D.L. a suo insindacabile giudizio riterrà di adottare.

La sorveglianza del personale dell'Amministrazione appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. e in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.

L'Impresa è parimenti tenuta a osservare il Piano Operativo di Sicurezza da lei redatto e l'eventuale PSC e le direttive del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori incaricato dal Committente ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m.. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il datore di lavoro consulta preventivamente i Rappresentanti per la Sicurezza sui Piani che hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei Piani e di formulare proposte al riguardo. I Rappresentanti per la Sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai Piani.

### **8.3 PROGRAMMA DEI LAVORI**

Prima dell'inizio dei lavori, il D.L. darà indicazione all'impresa circa i lavori da eseguire. L'Impresa dovrà presentare alla D.L. il programma esecutivo dei lavori con riportante per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattuali previsti per la liquidazione del corrispettivo.

Il programma dei lavori dovrà essere redatto in coerenza con quanto previsto dall'art. 9.1 del presente Capitolato in relazione ai termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori.

Tale programma, strutturato in conformità alle reali possibilità dell'Impresa e alle obiettivi caratteristiche e circostanze di tempo e di luogo, dovrà tenere esplicitamente conto dell'eventuale possibilità di esecuzione di determinate categorie di lavoro nella stagione invernale.

L'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L., ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, tramite la D.L., l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e/o consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.

### **8.4 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE**

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale per i Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00, l'appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'Amministrazione appaltante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

A norma dell'art. 6 del Capitolato Generale per i Lavori pubblici approvato con 145/00, la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore e notificato all'Amministrazione appaltante.

In relazione a quanto sopra disposto, si stabilisce l'obbligo dell'Appaltatore, ove non ne disponga, di assumere un tecnico qualificato (a seconda dell'importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e dei lavori per conto dell'Impresa. Detto direttore tecnico dovrà essere iscritto all'Albo della rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua sul cantiere.

Il "Direttore del Cantiere" sarà, insieme all'Appaltatore, responsabile dell'applicazione di tutte le norme di Legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m. che interessino le opere che l'Appaltatore dovrà eseguire. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena e intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

## **8.5 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI**

Per tutte le opere dell'Appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso o a tempo in conformità a quanto stabilito in progetto.

*L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare.*

Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare a spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.

Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

## **ART. 9 – TEMPISTICA**

### **9.1 TEMPO UTILE PER L' ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 180 giorni (5 giorni settimanali) pari a 36 settimane e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna.

### **9.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE**

Il tempo contrattuale, a norma, tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe così motivate. Con ordine di servizio del Direttore Lavori, è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

Si conviene che i termini contrattuali tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive così come individuate nei Contratti Collettivi di lavoro.

Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dall'Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta dell'appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza del termine medesimo, e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non a lui imputabili e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 del Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00. A norma di legge l'appaltatore deve dare all'amministrazione committente formale comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

## **ART. 10 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

A norma di legge in caso di ritardata ultimazione dei lavori oltre la data stabilita, verrà dedotta dall'importo dei lavori, senza formalità alcuna, una penale di importo pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione promuove l'avvio delle procedure previste dalla legge vigente in materia di lavori pubblici per la risoluzione del

Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per l'applicazione della penale e comunque in ogni caso in cui la misura dell'avanzamento dei lavori in corso evidenzia dei ritardi in relazione ai programmi vigenti, è facoltà della Direzione Lavori chiedere incrementi di manodopera.

A opera ultimata, è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero degli edifici e delle aree circostanti, di tutti i materiali e delle attrezzature di proprietà dell'Impresa, entro un termine perentorio che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 (venti).

*Qualora l'Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.*

## **ART. 11 – ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI IN ACCONTO**

L' Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto dietro presentazione di S.A.L. ogni qualvolta il suo credito, come derivante dall' offerta, (e quindi al netto degli oneri della sicurezza), al netto della quota parte dell'importo relativo alla manodopera, raggiunga l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00).

*Congiuntamente alla liquidazione dell'importo sopra indicato, saranno liquidati gli oneri di sicurezza determinati in via forfetaria e la quota parte dell'importo della manodopera, indipendentemente dalla categoria dei lavori eseguiti.*

La liquidazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza è subordinata all'accertamento da parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dell'effettiva attuazione da parte dell'Impresa appaltatrice delle misure di sicurezza previste: l'accertamento è provato mediante sottoscrizione dello stato di avanzamento nel Registro di contabilità da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva.

*I pagamenti saranno disposti sino al raggiungimento del limite massimo del 95% dell'importo complessivo del contratto come risultante dagli atti di contabilità, eventualmente anche tramite l'emissione di un'ultima rata di acconto il cui certificato di pagamento verrà rilasciato successivamente all'ultimazione dei lavori.*

Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in cantiere in attesa di essere messi in opera. In caso di sospensione lavori di durata superiore a 90 giorni la Stazione appaltante disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione. I pagamenti saranno effettuati per il tramite del tesoriere comunale secondo le modalità che l'Impresa appaltatrice indicherà in fattura, modalità che dovranno comunque essere compatibili con le vigenti disposizioni in materia di contabilità della Amministrazione comunale.

## **ART. 12 - CONTO FINALE E COLLAUDO**

### **12.1 CONTO FINALE**

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori.

### **12.2 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI COLLAUDO**

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre 2 mesi dall' ultimazione dei lavori. In caso di Collaudo Tecnico Amministrativo, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati tecnici e amministrativi relativi al lavoro;
- b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
- c) il certificato di collaudo.

Nel certificato, l'organo di collaudo:

- a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando modificazioni, aggiunte, deduzioni al conto finale;
- b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere alla Stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa Stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
- c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'Ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa emissione. Successivamente, si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Fino all'intervenuta approvazione degli atti di collaudo, la Stazione appaltante ha la facoltà di procedere a un nuovo collaudo.

## **ART. 13 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL' APPALTATORE**

### **13.1 GENERALITÀ**

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri e obblighi descritti nel presente Articolo e in quelli successivi, e in ogni parte del presente Capitolato Speciale, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'appaltatore per l'osservanza di tali obblighi e oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti Articoli. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di Sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel Piano stesso ed evidenziato negli atti di gara.

### **13.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI**

- 1) L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente capitolato e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'impresa e da ogni qualificazione giuridica.

- 2) l'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza di quanto previsto dal precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- 3) fermo restando quanto sopra stabilito, l'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia degli obblighi suddetti, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. La Stazione appaltante comunica agli Enti previdenziali e assicurativi, nonché alla Cassa e Scuola Edile, l'emissione di ogni certificato di pagamento. La Stazione provvederà direttamente al pagamento, a valere sulla ritenuta medesima, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme dovute, salve restando in ogni caso le maggiori responsabilità in capo all'appaltatore. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione del conto finale, successivamente all'approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e sempre che gli Enti competenti non abbiano comunicato alla Stazione appaltante eventuali inadempienze;
- 4) l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente dall'appaltatore nei limiti di quanto accertato dalla competente Agenzia Provinciale del Lavoro anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto e secondo le modalità indicate dal medesimo art. 5;
- 5) in caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata dalle competenti Autorità, la Stazione appaltante medesima dopo averne dato comunicazione all'appaltatore procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento della rata a saldo se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Le somme così accantonate non saranno liquidate sino a quando non sia dimostrato l'integrale assolvimento degli obblighi descritti nei precedenti punti;
- 6) l'Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di Legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé la responsabilità penale e civile, piena e intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. A norma dell'art. 3, comma 8, D. Lgs. 494/96 e s.m., l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, oltre al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se non già presentato in sede di gara), il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. 25/09/02, n. 210 (convertito con L. 22/11/02, n. 266) - se non già presentato o acquisito d'ufficio in sede di gara - ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, le certificazioni attestanti la regolarità dell'Impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (se non già presentate o acquisite d'ufficio in sede di gara) attestanti la regolarità dell'Impresa con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile, secondo la legislazione italiana e i Contratti Collettivi vigenti o secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, nonché una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, corredata da una dichiarazione relativa al Contratto

Collettivo, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- 7) l'appaltatore è tenuto a consegnare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei 30 giorni decorrenti dall'aggiudicazione), il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza di cui al citato D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il Piano Operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni del D.P.R. 222/03. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d'appalto. L'appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procederà a incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d'appalto per colpa dell'aggiudicatario;
- 8) l'appaltatore ha la facoltà di presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei 30 giorni decorrenti dall'aggiudicazione), proposte di modificazione e integrazione al Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante a norma del D. Lgs. /2008 e s.m. sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano stesso. Nel caso in cui l'appaltatore non consegna integrazioni entro il termine suddetto, si intenderà che lo stesso abbia accettato integralmente il Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. A norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in nessun caso le eventuali integrazioni al Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali;
- 9) a norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alle Imprese subappaltatrici il Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell'inizio delle relative lavorazioni. A norma dell'art. 13, comma 3, D. LGS. 494/96 e s.m.i., l'Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alla Stazione appaltante (e per essa al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione) i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle singole Imprese subappaltatrici prima dell'inizio dell'esecuzione dei rispettivi lavori. L'Impresa appaltatrice è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere i Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il Piano presentato dall'Impresa appaltatrice medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'Impresa appaltatrice è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le Imprese impiegate nell'esecuzione dei lavori;
- 10) a norma dell'art. 36-bis, L. 04/08/06, n. 248, nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai Lavoratori Autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all'obbligo sopra descritto mediante annotazione, su apposito Registro di cantiere vidimato dall'Agenzia Provinciale del Lavoro da tenersi sul luogo di lavoro nella baracca di cantiere attrezzata per la D.L. a norma del presente capitolato, degli estremi del

personale giornalmente impiegato nei lavori: a tal fine, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 36-bis della L. 248/06. La violazione delle presenti previsioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 36-bis della L. 248/06;

- 11) l'Impresa appaltatrice risponde verso l'Amministrazione dell'adempimento degli obblighi sopra descritti anche da parte delle Imprese subappaltatrici e di tutti i suoi subcontraenti;
- 12) fermo restando quanto stabilito dal presente Capitolato e dalla normativa nello stesso richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 35, commi da 28 a 34, della L. 248/06 e sempre che la stessa sia applicabile alla fattispecie oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35, L. 248/06, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore di predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 dell'art. 35 della L. 248/06 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. In ragione di quanto stabilito dalla L. 248/06, l'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione, da parte dell'appaltatore stesso e prima dell'emissione di ogni S.A.L. e della rata a saldo, della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35 della L. 248/06 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori. In difetto di tale esibizione, i pagamenti sono sospesi fino all'esibizione da parte dell'appaltatore della predetta documentazione.

### **13.3 ONERI E OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE**

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti, i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:

- 1) sostituire il proprio Rappresentante o il Direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore Lavori o dell'Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00;
- 2) la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire e in conformità alle norme d'igiene. L'esecuzione di tutte le opere provvisorie, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale e, qualora sia necessaria l'occupazione di area pubblica, il chiederne la necessaria concessione all'Autorità Comunale, il relativo canone ove

previsto, la responsabilità pecuniaria circa i danneggiamenti della proprietà pubblica stessa;

- 3) provvedere a proprie cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari e all'indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne l'Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all'appaltatore o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva;
- 4) conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisoriale;
- 5) provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre una tabella di dimensioni adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard dell'Amministrazione e le prescrizioni della D.L..
- 6) provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati ai lavori, e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. e in genere nell'osservanza delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada;
- 7) provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale, dalle opere e dalle cave di prestito;
- 8) provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai e all'installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero o altro per gli operai stessi;
- 9) provvedere alle spese per la guardia del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo finale da parte delle Autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione;
- 10) mettere a disposizione dei funzionari della D.L. adeguati uffici di cantiere provvisti di arredamento, illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici ecc., compresi gli oneri per allacciamenti, utenze e consumi e pulizie, nonché - durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate - i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale;
- 11) secondo quanto già indicato nell'art. 8.4 del presente Capitolato, l'appaltatore deve garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere, cui compete dirigere i lavori per conto dell'Impresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell'Amministrazione e che si assume ogni responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere;
- 12) la predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la manodopera presente divisa per l'Impresa principale e per le eventuali Imprese subappaltatrici;
- 13) la manutenzione del cantiere, l'idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in costruzione o in corso di ultimazione, anche qualora occorra sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte o maestranze; lo sgombero nel cantiere del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà entro 20 giorni dalla compilazione del verbale di ultimazione;
- 14) l'adozione nell'esecuzione dei lavori di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia

responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione e il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;

- 15) provvedere a proprie cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
- 16) provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell'esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi e a tutte le opere provvisoriale;
- 17) l'appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione rischio contro terzi inerente l'esecuzione dei lavori, nel rispetto di tutte le prescrizioni normative;
- 18) l'appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione contro i furti, gli incendi e l'azione del fulmine di tutte le opere del cantiere, dall'inizio dei lavori fino all'approvazione del collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte;
- 19) consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante e a ulteriori persone individuate dall'Amministrazione stessa. Inoltre, a richiesta della D.L., consentirà l'uso totale o parziale, alle suddette Ditte o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento ecc., per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte e dalle quali, come dall'Amministrazione, non potrà pretendere compensi di sorta;
- 20) l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali e provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio VV.FF., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, Azienda Sanitaria, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende Erogatrici, ecc.;
- 21) provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento degli edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere;
- 22) provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché alle operazioni di consegna;
- 23) la prestazione senza alcun corrispettivo di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire: dopo questi ultimi l'appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito;
- 24) provvedere a proprie cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L. restando convenuto che, qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà eseguire direttamente tali fotografie detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;

- 25) provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria a illustrare le modalità tecnico-scientifiche adottate e i materiali utilizzati negli interventi di restauro di beni monumentali e architettonici e di beni storico-artistici. Le relazioni tecnico-scientifiche, documentazioni fotografiche, prove e analisi specialistiche eseguite in corso d'opera, rilievi grafico-critici, dovranno essere eseguiti come indicato di volta in volta dalla D.L.. Qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà redigere direttamente tale documentazione, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;
- 26) provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere e a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., di materiali, forniture, arredi anche se esclusi dal presente appalto, provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione, nonché alla loro buona conservazione e custodia; i danni che per cause a lui imputabili o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti e ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- 27) l'Impresa si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi di prefabbricazione e comunque connessi alla costruzione dell'edificio restando esonerata l'Amministrazione dai danni che potessero e essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore;
- 28) provvedere alle spese per l'esecuzione delle prove di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo, carotaggi, prove sugli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla D.L. o dal collaudatore, dell'assistenza ai collaudi statico, tecnico-amministrativo e degli impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno ecc.. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri relativi al compenso spettante ai collaudatori statico, tecnico-amministrativo e degli impianti;
- 29) fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell'ultimazione dei lavori tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso e alla manutenzione degli edifici, con particolare riguardo agli impianti;
- 30) la manutenzione dell'intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione creda di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso o da negligenza del personale addetto all'uso stesso;
- 31) la consegna prima del collaudo all'Amministrazione appaltante di tutti gli elaborati tecnici dell'opera così come costruita, in doppia copia, o su supporto magnetico (o altro modo a scelta della Stazione appaltante), inerenti alle opere eseguite sia edilizie che impiantistiche, completi della descrizione o indicazione dei materiali e apparecchiature utilizzati negli impianti, nonché delle indicazioni atte a individuare la consistenza e il percorso dei principali circuiti;
- 32) nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta è tenuta a fornire all'Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori;
- 33) nel caso in cui siano compresi nell'appalto lavori di fornitura e posa di impianti di elevazione, l'appaltatore è tenuto a provvedere alla presentazione a tutti gli Enti interessati del progetto esecutivo e di tutta l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, e a fornire all'Amministrazione appaltante il collaudo relativo agli impianti medesimi i cui oneri, in deroga a quanto stabilito nel precedente punto 31, sono a totale carico dell'appaltatore;

34) a lavori ultimati e prima dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, l'appaltatore dovrà fornire la Dichiarazione di Conformità, secondo le disposizioni di Legge;

### **13.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'appaltatore dichiara:

- 1) di aver preso conoscenza delle opere provvisoriale da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- 2) di aver valutato nell'offerta economica dei lavori, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisoriale e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e sul corrispettivo dell'appalto, e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisoriale o di sicurezza. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

Con l'accettazione dei lavori, l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi e la manodopera necessari per procedere all'esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona tecnica costruttiva.

A norma dell'art. 2 del Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00, all'atto della stipulazione del contratto l'Impresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'Ufficio di Direzione Lavori dovrà eleggere domicilio presso gli Uffici comunali, lo studio di un professionista o gli uffici di Società legalmente riconosciuta. L'Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell'art. 2, comma 2, D. M. 19/04/00, n. 145, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del Legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice medesima o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

### **ART. 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'impresa appaltatrice si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.